



### **Contributi anno 2013: lavoratori domestici, minimali e ammortizzatori**

*a cura di Aldo Forte – Esperto in materia previdenziale*

*Sono state emanate le circolari Inps che fissano tutti i contributi dovuti dai vari tipi di contribuenti per l'anno 2013.*

*Trattiamo di seguito quelli riguardanti i rapporti di lavoro dipendente, compreso il lavoro domestico, rimandando ad altro numero quelli riguardanti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, ed i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, co.26, della Legge n.335/95.*

#### **Lavoratori domestici**

Per quanto concerne tali lavoratori, la contribuzione è stata illustrata con [circolare n.25 dell'8 febbraio 2013](#).

Innanzitutto, è da sottolineare che in merito al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dal co.31, art.2, L. n.92/12, come modificato dal co.250, art.1, L. n.n.228/12, viene chiarito che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest'ultimo.

Viene evidenziato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%.

Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici.

Quest'anno, di particolare importanza è l'introduzione del contributo a titolo Aspi che riguarda anche i lavoratori domestici; di conseguenza, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla L. n.92/12.

In maniera specifica, il finanziamento dell'indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all'ASpl, ai sensi del co.1 dell'art.2, a cui concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della L. del 3 giugno 1975, n.160.

È da rilevare, che rimanendo in vigore gli esoneri previsti ex art.120 L. del 23 dicembre 2000, n.388, aventi decorrenza 1 febbraio 2001 e gli esoneri istituiti ex art.1 co.361 e 362 L. del 23 dicembre 2005, n.266, aventi decorrenza 1 gennaio 2006, si avrà una minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF.

#### **⇒ Contributo addizionale**

L'art.2 della L.92/12, al co.28, ha previsto anche un contributo addizionale, pari all'1,40%, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), per i rapporti di lavoro a tempo determinato;

viene fatto presente, che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L'Istituto di previdenza, fa presente che per quanto concerne i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 1° gennaio 2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall'Inps al momento della generazione del bollettino Mav o dell'utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro - identificatosi con Pin - non comunichi al Contact Center Multicanale - numero gratuito 803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare<sup>20</sup> che l'assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente, al fine di calcolare esattamente la contribuzione dovuta, in tempo utile per l'invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013, è opportuno che tale informazione sia comunicata entro il 28 febbraio 2013.

⇒ *Restituzione del contributo addizionale*

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, il co.30 del citato art.2, prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

In maniera specifica, la restituzione potrà avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.

**Contributi del 2013 senza contributo addizionale**

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA	RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE	CONTRIBUTO ORARIO CON CUAFF	CONTRIBUTO ORARIO SENZA CUAFF
<b>Fino a 24 ore settimanali</b>	<b>Fino a 24 ore settimanali</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Fino a €7,77	€6,88	1,37 (0,35 )	1,38 (0,35 )
Oltre €7,77 e Fino a €9,47	€7,77	1,55 (0,39 )	1,56 (0,39 )
Oltre €9,19	€9,47	1,89 (0,47)	1,90 (0,47)
<b>Più di 24 ore settimanali</b>	<b>€5,00</b>	<b>1,00 (0,25)</b>	<b>1,00 (0,25 )</b>

Le cifre in parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.

Il contributo cuaf, assegni familiari, è dovuto tranne i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti ed affini entro il terzo grado che siano conviventi.

**Contributi del 2013 con contributo addizionale (rapporti di lavoro a tempo non indeterminato)**

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA	RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE	CONTRIBUTO ORARIO CON CUAFF	CONTRIBUTO ORARIO SENZA CUAFF
<b>Fino a 24 ore settimanali</b>	<b>Fino a 24 ore settimanali</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Fino a €7,77	€6,88	1,47 (0,35 )	1,48 (0,35 )
Oltre €7,77 e	€7,77	1,66 (0,39 )	1,67 (0,39 )

<sup>20</sup> Con applicazione della tariffazione stabilita dal proprio gestore.

Fino a €9,47			
Oltre €9,19	€9,47	2,02 (0,47)	2,03 (0,47)
<b>Più di 24 ore settimanali</b>	<b>€5'00</b>	<b>1,07 (0,25)</b>	<b>1,07 (0,25)</b>

Le cifre in parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.  
 Il contributo Cuaf, assegni familiari, è dovuto tranne i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti ed affini entro il terzo grado che siano conviventi.

### **I dati retributivi e contributivi utili per le aziende per l'anno 2013**

In merito ai dati utili per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa all'anno 2013, cioè i minimali di retribuzione per i lavoratori dipendenti in genere, le retribuzioni convenzionali, il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, sono stati diramati dall'Inps con [circolare 8 febbraio 2013, n.22](#).

#### ⇒ *Minimale di retribuzione*

Tali dati vengono fissati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita; in merito all'anno 2013, la misura della perequazione automatica per le pensioni è stata stabilita nella misura del 3,00 per cento; di conseguenza il valore minimo giornaliero di retribuzione risulta pari a €47,07.

L'importo citato, si ottiene tenendo conto del 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio, che risulta essere pari a €495,43 mensili.

#### ⇒ *Retribuzioni convenzionali*

Per quanto concerne le retribuzioni convenzionali in genere, bisogna considerare che esse sono soggette all'adeguamento in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, tranne il caso in cui siano stabilite per la prima volta o modificate e quindi determinate nell'anno precedente.

Per l'anno 2013 tutte le retribuzioni convenzionali in genere dovranno seguire le previsioni delle relative norme in materia e non potranno essere inferiori ad una certa cifra minima, che risulta pari per l'anno in corso a €26,15.

#### ⇒ *Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*

La previsione normativa, art.7, co.1, primo periodo, L. n.638/83 come modificato dall'art.1, co.2, della L. n.389/89, stabilisce che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In particolare, risultando l'importo del trattamento minimo pari a € 495,43, per l'anno 2013, la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a € 198,17 e quella annuale a € 10.305,00.

#### ⇒ *Il meccanismo per l'accredito dei contributi*

È importante capire come funziona l'accredito dei contributi.

A tal proposito, la previsione legislativa, art.7, co.1, primo periodo, L. n.638/83, come modificato dall'art.1, co.2, della L. n.389/89, prevede che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Ne deriva, che per l'anno 2012, essendo l'importo del trattamento minimo pari a €481,00, la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a € 192,40 e quella annuale a € 10.005,00.

Per capire meglio come funziona il meccanismo dell'accredito dei contributi in base alla retribuzione, è utile fare un esempio.

### Esempio n.1

un dipendente che lavori per tutto l'anno 2013, con una retribuzione annua di € 9.000,00, avrà diritto all'accredito di 45 settimane, il cui risultato scaturisce dalla seguente operazione :

$$\frac{\text{€ 9.000,00 (retribuzione annua percepita nel 2013 dal lavoratore)}}{198,17 \text{ (limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi nell'anno 2013)}} = 45 \text{ settimane}$$

#### ⇒ *L. n.438/92 - art.3 ter*

La norma in esame, stabilisce a partire dal 1° gennaio 1993, un'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle parti di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia pensionabile fissata in base alla L. n.67/88, art.21, co.6, per i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento.

In particolare, per l'anno 2013 l'importo della prima fascia, risulta pari a € 45.530,00, con importo mensile pari a € 3.794,00.

È importante ricordare, che per il versamento del contributo in esame dovrà essere seguito il criterio della mensilizzazione.

#### ⇒ *Massimale annuo contributivo e pensionabile - L. n.335/95*

Il massimale in questione, introdotto dalla L. n.335/95, art.2, co.18, riguarda in particolare coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio del 1996 e coloro che opereranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

In base alla rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati stabilito nella misura dell'1,6 per cento, per l'anno 2013 risulta essere pari a € 99.034,00.

#### ⇒ *Rapporti di lavoro a tempo parziale*

L'Istituto di previdenza ricorda che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art.1, co.1, della L. n.389/89, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art.6 del D.Lgs. n.314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall' art.1, co.4, della L. n.389 del 1989, confermato dall'art.9 del D.Lgs. n.61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 1989 .

Il co.5 dell'art.1, del D.L. n.110/89, ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 1989, un nuovo criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

In particolare, il co.5 in esame stabilisce che "... la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero di cui all'art.7 del D.L. n.463/83 convertito, con modificazioni dalla L. n.638/83, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

In relazione a quanto disposto dalla norma il procedimento di calcolo del minimale orario di retribuzione si articola nelle seguenti operazioni:

- a) si moltiplica il minimale giornaliero ex art.7 della L. n.638/83 per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale. Detto numero, tenuto conto anche

delle disposizioni e dei criteri stabiliti in materia di osservanza di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni settimanali;

- b) si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

**In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:**

$$\frac{€ 47,07 \text{ (Minimale giornaliero 2013)} \times 6 \text{ (Giorni lavorativi)}}{40 \text{ (Ore di lavoro settimanali)}} = € 7,06 \text{ minimale orario di retribuzione}$$

⇒ *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.*

L'art.78 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 (T.U. sulla maternità e sulla paternità ), sostituendo la previsione di cui all'art.49, co.1, 4 e 11 della L. n.488/99, ha dettato disposizioni per la riduzione degli oneri della maternità. In particolare, ha previsto che gli oneri per le prestazioni di maternità dovute per i parti, le adozioni o gli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 e per i quali è prevista dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, siano posti a carico del bilancio dello Stato entro i complessivi importi massimi, rivalutati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Su tale materia l'Inps aveva fornito istruzioni con circolare n.181 del 16 dicembre 2002; l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art.78 del D.Lgs. n.151/01 è pari per l'anno 2013 a €2.059,43.

L'Istituto di previdenza precisa che l'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

⇒ *Regolarizzazione per il mese di gennaio 2013*

Nell'ipotesi in cui, le aziende non avessero adempiuto agli obblighi contributivi concernenti il mese di gennaio 2013 con le novità in argomento, essendo la circolare in esame dell'8 febbraio 2013, hanno tempo a regolarizzare fino al giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare stessa; cioè, entro il 16 maggio 2013.

TUTTI I DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL 2013	
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del fpld	€ 495,43
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5% del trattamento minimo)	€ 47,07
Retribuzione giornaliera minima (retribuzioni convenzionali in genere)	€ 26,15
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 45.530,00
Massimale annuo della base contributiva	€ 99.034,00
Limite settimanale per l'accredito dei contributi	€ 198,17

**Inpdap e Enpals**

Dato che il D.L. n.201/11, convertito in Legge n.214/11, ha previsto all'art.21 la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, facendoli confluire nell'Inps, vengono diramati anche i dati contributivi riguardanti i due ex enti.

### ***Inpdap***

Il minimale contributivo, arrotondato ad unità di Euro, è pari a € 10.305,00 per l'anno 2013. Anche il massimale, risulta uguale a quello citato in precedenza per le aziende Inps, cioè 99.034,00. Anche l'aliquota aggiuntiva di cui alla L. n.438/92, scatta oltre il tetto retributivo di € 45.530,00.

### ***Enpals***

*Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995* - Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, co.18, della Legge n.335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 3,00 %, è pari, per l'anno 2013, ad € 99.034,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art.1, co.8 e 14, del Decreto Legislativo n.182/97 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2012, ad € 99.034,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art.3-ter del Decreto Legge n.384/92 convertito dalla Legge n.438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 99.034,00.

### **⇒ Sportivi professionisti**

#### **1. *Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.***

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, co.18, della Legge n.335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 3,00% è pari, per l'anno 2013, ad € 99.034,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art.1, co.3 e 4, del D.Lgs. n.166/97 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 99.034,00 e fino all'importo annuo di € 721.960,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art.3-ter del Decreto Legge n.384/92, convertito dalla Legge n.438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di € 99.034,00.

#### **2. *Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.***

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 317,42. Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 317,42 e fino all'importo giornaliero di € 2.313,97.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 145,93 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad € 317,42.

## **Importi massimi mensili anno 2013 prestazioni a sostegno del reddito**

Gli importi massimi mensili per i titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciali per l'edilizia, di disoccupazione Aspi e Miniaspi, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, riguardanti l'anno 2013, sono stati comunicati dall'Inps con [circolare n.14 del 30 gennaio 2013](#).

Vediamo di seguito gli aspetti principali.

### ⇒ *Integrazione salariale*

Per la prestazione in esame, gli importi massimi mensili, di cui alla L. n.427/80 e successive modificazioni ed integrazioni, e la retribuzione mensile di riferimento oltre cui è data la possibilità di attribuire il massimale più alto, vengono accresciuti, dal 1° gennaio 2008 in base all'art.1, co.27, della L. n.247/07, in misura pari al 100 per cento, dell'aumento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

È da sottolineare anche, che l'art.2, co.150, della L. n.191/09, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'art.9 della L. n.427/80, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, co.27, della L. n.247/07. Di conseguenza, anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia di cui alla L. n.427/75, avviene ora nella misura sopra indicata.

Inoltre, dal 1° gennaio di ogni anno, bisogna tener conto che tali importi sono ulteriormente incrementati del 20%, per i trattamenti riguardanti le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Gli stessi importi, sono soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84%, prevista dall'art.26 della L. n.41/86.

### ⇒ *Indennità di mobilità*

Stesso discorso va fatto per quanto concerne l'indennità di mobilità, sia per quanto riguarda la riduzione dell'aliquota nella misura del 5,84 per cento, sia per quanto concerne la retribuzione di riferimento, relativamente alle prestazioni spettanti per i primi 12 mesi, da liquidare in merito ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012.

### ⇒ *Disoccupazione per l'edilizia*

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale dell'edilizia di cui alla L. n.427/75, per il 2013 l'importo da corrispondere, come abbiamo fatto cenno in precedenza, deve essere rivalutato ai sensi dell'art.2, co.150, della L. n.191/09, è pari a 627,17, che defalcato della riduzione del 5,84 per cento risulta pari a €590,54.

### ⇒ *Disoccupazione Aspi e miniAspi e miniAspi 2012*

Per quanto concerne l'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl, per le quali non opera la riduzione di cui all'art.26 della L. n.41/86, è pari, per l'anno 2013 a **€1.152,90**.

Come già precisato nella circolare n.142/2012, tenendo conto dell'art.2, co.7, della L. n.92/12, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in esame è pari, per il 2013, a €1.180,00.

Per quanto concerne l'indennità di disoccupazione "mini-ASpl 2012", da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno (**€931,28** ed **€1.119,32**).

⇒ *Assegno per attività socialmente utili*

Per quanto concerne l'assegno spettante a coloro che svolgono attività socialmente utili, in seguito alla rivalutazione, per l'anno 2013 esso risulta pari a € 572,68, tenendo conto che non opera la riduzione, del 5,84 per cento di cui alla L. n.41/86.

In merito ai lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'art.45, co.9, della L. n.144/99; di conseguenza, il relativo assegno resta fissato in 413,16 euro mensili.

IMPORTI MASSIMALI MENSILI PER IL 2013		
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN GENERALE		
Importo lordo	Importo netto	Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2013
€ 959,22	€ 903,20	Fino a € 2.075,21
€ 1.152,90	€ 1.085,57	Superiore a € 2.075,21
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE		
€ 1.151,06	€ 1.083,84	Fino a € 2.075,21
€ 1.383,48	€ 1.302,68	Superiore a € 2.075,21
INDENNITÀ DI MOBILITÀ'		
€ 959,22	€ 903,20	Fino a € 2.075,21
€ 1.152,90	€ 1.085,57	Superiore a € 2.075,21

SONO IN PARTENZA  
I NUOVI CORSI AVANZATO PAGHE E CONTRIBUTI

Corso di 4 giornate in aula  
Corso Avanzato **Paghe e Contributi**

**FONDO PROFESSIONI**  
Adherisci per avere un Contributo pari a **80%** del costo sostenuto

MILANO dal 28 febbraio 2013  
PRATO dal 28 febbraio 2013  
TORINO dal 28 febbraio 2013  
VERONA dal 27 febbraio 2013

ACCEDI AL SITO      ISCRIVITI ORA

Gruppo EUROCONFERENCE®  
Centro Studi Lavoro e Previdenza®